

---

---

## PRESENTAZIONE

*Il volume che presentiamo — il primo della serie in questa V Legislatura — raccoglie i resoconti stenografici delle quattordici sedute in sede referente che dal 21 gennaio al 27 febbraio 1969 la IV Commissione giustizia ha dedicato, sotto l'abile Presidenza dell'onorevole Bucalossi, alla riforma del codice di procedura penale.*

*Più precisamente, la Commissione giustizia ha proceduto, con meritoria sollecitudine, ad una prima determinazione (prima, rispetto all'Assemblea) di principi e criteri direttivi che con le limitazioni di tempo e di oggetto condizionano la concessione di ogni delega al Governo e, quindi, anche di questa per la elaborazione del nuovo codice di procedura penale (disegno di legge n. 380).*

*La riforma dei codici è in tutti i testi di dottrina esempio classico di delega legislativa, giustificata tradizionalmente (ma più recentemente anche contrastata) sulla base di una maggiore idoneità del potere esecutivo ad articolarla in concreto e tecnicamente.*

*Comunque, in questa come in altre materie, proprio per le cautele costituzionali ora citate, la delega non deve implicare alcuna menomazione del prestigio delle Camere; al contrario essa può esaltare la funzione del Parlamento come legislatore di principio e, al tempo stesso, rivalutarne quella di controllore dell'azione del Governo nella fase esecutiva.*

*Se la conoscenza da parte degli interpreti dei lavori preparatori è sempre auspicabile e sempre più autorevolmente auspicata, essa, in presenza di una delega, per giunta relativa ad una riforma destinata ad incidere nel costume civile, si impone come doverosa, ed è immediatamente indispensabile per il Governo nella predisposizione del nuovo codice.*

*A soddisfare queste specifiche esigenze, insieme con quelle più generali d'informazione dell'opinione pubblica e di documentazione per gli studiosi, è inteso il presente volume, voluto dalla Presidenza della Camera che già nella precedente Legislatura aveva disposto la pubblicazione dei lavori della Commissione giustizia su un analogo disegno di legge poi decaduto.*

*Di norma, la sede referente delle Commissioni non ha resoconti stenografici, dal momento che compaiono quelli del successivo e determinante dibattito in Assemblea.*

*Con questa rinnovata eccezione alla regola la Presidenza conferma, così, il suo duplice intendimento di garantire il rispetto di quei principi e criteri che stanno alla base della delega e di favorire l'opera dell'interprete, dando pubblicità, fin dalla sua genesi, all'intero processo di formazione della volontà della Camera.*

DOTT. GIORGIO SPADOLINI

Capo Servizio delle Commissioni Parlamentari